

FOGLIO INFORMATIVO PER GARANZIA FINANZIARIA

INFORMAZIONI SU CONFIDI LAZIO

Consorzio Confidi Lazio

C.F. 80204590584 - P.IVA. 02133451001

Sede legale Via Cornelia, 498 - 00166 - Roma (RM)

Tel. 06.549121/06.5914210 - Fax. 06.5914253

Email: segreteria@confidilazio.it - Sito internet: www.confidilazio.it

Iscrizione al n. 027 dell'Elenco dei Confidi ex art. 112 co. 1 D.Lgs. 385/93 - R.E.A. n. 459086 C.C.I.A.A. di Roma

OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell'offerta fuori sede)

Nome _____ Cognome _____

Dipendente/collaboratore del Confidi Lazio – Sede di _____

Mediatore finanziario – iscrizione all'Albo n. _____

Agente in attività finanziario – iscrizione all'Elenco n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Cell. _____ Fax _____

Email _____ PEC _____

Firma _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA

Confidi Lazio (detto anche Confidi) è un Intermediario Finanziario che ha per attività esclusiva l'erogazione di garanzie di natura mutualistica, per favorire l'accesso al credito delle PMI del territorio laziale, presso le Banche e gli altri Intermediari Finanziari (in genere Ente Finanziatore) convenzionati al Confidi. La garanzia rilasciata da Confidi Lazio è applicabile alle operazioni:

- di Finanziamento/Affidamento a breve e medio/lungo termine;
- di Leasing;
- di Factoring;
- di altre forme di Finanziamento concesse da parte di altri Intermediari abilitati.

La garanzia rilasciata da Confidi Lazio è accessoria rispetto al finanziamento concesso al Socio dall'Ente Finanziatore, che configura l'obbligazione principale, di cui Confidi Lazio garantisce l'adempimento nella misura e per il periodo di tempo indicati sul Documento di Sintesi rilasciato al Socio e sul Certificato di Garanzia rilasciato all'Ente Finanziatore. La garanzia ha effetto a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento/affidamento e fino all'assolvimento di ogni obbligazione da parte del Socio; pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Nel caso in cui l'Impresa Socia risulti inadempiente, l'Ente finanziatore e/o il Confidi, anche in surroga, e/o altri aventi diritto procederanno all'escussione del debito nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi garanti, coobbligati e/o fideiussori.

La garanzia, di norma, copre il finanziamento/affidamento nella percentuale concordata tra il Confidi Lazio e l'Ente Finanziatore, in misura variabile da un minimo del 10% fino all'80%, ed è a prima richiesta, ovvero è una garanzia diretta, esplicita, solidale, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore della Banca/Intermediario, la/il quale potrà immediatamente richiedere il pagamento a Confidi Lazio al momento dell'insolvenza del Socio.

Qualora l'Ente Finanziatore si faccia rilasciare altre garanzie (reali o personali) da soggetti terzi, Confidi Lazio, ferma la solidarietà con il debitore principale (Azienda Socia) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di co-fidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi quindi nei confronti di questi ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 codice civile. La garanzia di Confidi Lazio è pertanto prestata solamente a favore dell'Ente Finanziatore ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 codice civile.

In presenza dei necessari requisiti di ammissibilità e presupposti giuridici, le garanzie concesse da Confidi Lazio possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/1996 oppure dalle controgaranzie di altri Fondi Pubblici. In questi casi, l'Impresa Socia richiedente la garanzia, dovrà fornire a Confidi Lazio ogni documento necessario all'espletamento dell'istruttoria relativa alla controgaranzia e, ove richiesti, tutti i documenti reclamati dalle competenti Autorità in relazione ai Fondi predetti.

Confidi Lazio è, infatti, accreditato dal Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2, comma 100, lettera "a" Legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni) e, di conseguenza, le Imprese Socie possono richiedere l'intervento del Fondo nell'ambito della propria attività imprenditoriale. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo (per maggiori info consultare: www.fondidigaranzia.it).

Ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia prestata dal Confidi può essere considerata "Aiuto di Stato" qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006.

Qualora la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, l'Impresa Socia è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

PRINCIPALI RISCHI

I rischi derivanti dall'operazione sono connessi alla capacità dell'Impresa Socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dall'Ente Finanziatore ed alla conseguente escussione della garanzia, concessa da Confidi Lazio, da parte dell'Ente Finanziatore.

Con il **pagamento della garanzia** all'Ente Finanziatore, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a **credito per cassa**, con conseguente obbligo, per l'impresa associata inadempiente, a rimborsare Confidi Lazio delle somme corrisposte, senza poter opporre alcuna eccezione. Confidi Lazio non è tenuto a preavvisare il Socio del pagamento fatto, o da fare, all'Ente Finanziatore.

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Ente Finanziatore al quale, sulla base della convenzione vigente, Confidi Lazio potrà conferire mandato per il recupero (anche coattivo) del credito, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi stesso; in quest'ultimo caso, il Confidi può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Socio possa opporre eccezione. Il mancato rimborso a Confidi Lazio di quanto corrisposto all'Ente Finanziatore, comporta l'esclusione dell'Impresa dalla cooperativa a norma dello Statuto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE con riferimento al D.L. “Decreto Liquidità” dell’8 Aprile 2020, n.23 – Conversione del 5 Giugno 2020, n.40	
<i>Quota Sociale</i>	<p>€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)</p> <p>L’importo dovrà essere corrisposto al momento della richiesta di ammissione e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla domanda di ammissione a Socio.</p>
Riserva di Patrimonio	
<i>Patrimonio netto - Fondo consortile</i>	<p>I Soci, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, devono versare un contributo pari all’1% dell’importo erogato dalla Banca, ai fini dell’implementazione del <i>Patrimonio netto - Fondo consortile</i>.</p>
Premio Complessivo di Garanzia	
<i>Spese di Istruttoria</i>	<p>€ 300,00 (euro trecento/00)</p> <p>Il costo delle <i>spese di istruttoria</i> sarà versato dal Socio al momento della richiesta di Finanziamento/Affidamento, mediante bonifico bancario. Tale costo è dovuto per ogni singola pratica e non è in alcun modo rimborsabile.</p>
<i>Commissione una tantum a titolo di Gestione della Garanzia</i> (disciplinata dall’Art. 13 del D.L. Decreto Liquidità)	<p>Operazione a Breve Termine (max. 18 mesi): La commissione è stabilita in % (percentuale) e applicata all’importo del Finanziamento/Affidamento erogato, pari all’ 1% annuo.</p> <p>Operazione a Medio/Lungo Termine: La commissione è stabilita in % (percentuale) e applicata all’importo del Finanziamento erogato, pari allo 0,30% annuo.</p> <p>Rinegoziazione e/o Consolidamento: La commissione è stabilita in % (percentuale) e applicata all’importo del Finanziamento erogato, pari allo 0,45% annuo.</p> <p>La <i>commissione</i> viene richiesta per i Finanziamenti che prevedono un piano di ammortamento e/o per gli Affidamenti senza un piano di ammortamento; essa è pagata anticipatamente per singolo Finanziamento/Affidamento e trattenuta dalla Banca all’atto dell’erogazione/messa a disposizione.</p>
Altre Voci	
<i>Interessi di mora</i>	<p>Ammontare determinato in base all’importo del Finanziamento/Affidamento, ai giorni intercorrenti fra la data del rimborso e di recupero da parte del Confidi ed in base ad un tasso del 6%.</p>
<i>Spese di recupero dei crediti per cassa</i>	<p>Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali, ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli Intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei Soci debitori, vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.</p>
<i>T.E.G.M.</i>	<p>Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) previsto dall’articolo 2 della Legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) può essere consultato sul cartello affisso presso le sedi dell’Intermediario nonché sul sito internet: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/</p>

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Perfezionamento ed Efficacia della Garanzia:

Il Contratto di garanzia si perfeziona con l'accettazione da parte del Socio mediante apposizione della sua firma. Tuttavia, la garanzia acquista efficacia solo a decorrere dall'erogazione del finanziamento. Qualora Confidi Lazio richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96, il rilascio della garanzia è altresì subordinato alla positiva delibera di ammissione da parte del Comitato di Gestione del Fondo.

Risoluzione del Contratto ed Inefficacia della Garanzia:

Il Contratto di garanzia si intenderà automaticamente risolto e la garanzia inefficace, senza necessità per il Confidi di avvertire il Socio, nei seguenti casi:

- mancata erogazione del credito dall'Ente Finanziatore entro 6 mesi dalla concessione della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente);
- mancato pagamento dal Socio dei costi dell'operazione indicati nel Documento di Sintesi per il rilascio iniziale della garanzia, nonché per la revisione periodica ed i rinnovi successivi anche se parziali, entro 15 giorni dalla firma del Contratto o dalla loro formale richiesta, salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore;
- mancata rispondenza dell'operazione alle finalità espresse nel Certificato di Garanzia e Documento di Sintesi;
- estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dall'Ente Finanziatore.

Recesso:

Il Socio ha diritto di recedere dal presente Contratto di garanzia previo assenso formale da parte dell'Ente Finanziatore, che dovrà essere comunicato, al Confidi da parte dello stesso Ente a mezzo di una **liberatoria**, ovvero una dichiarazione che liberi il Confidi Lazio da una obbligazione di garanzia e ogni connesso onere economico. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun obbligo di rimborso degli importi complessivamente pagati per l'operazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica del Confidi Lazio.

Modifica Unilaterale delle Condizioni di Garanzia:

Trattandosi di Contratto di durata, Confidi Lazio si riserva **la facoltà di modificare unilateralmente** le condizioni economiche e contrattuali qualora sussista un **giustificato motivo** e tale facoltà sia **specificamente approvata** dal Socio (art. 118 TUB). Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali sono **comunicate gratuitamente** al Socio in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Socio stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con preavviso minimo di **due mesi** ed indicandone il **motivo** che la giustifica. La modifica si intende approvata ove il Socio non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso invece di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Socio ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il Socio (art. 127-bis, comma 1, TUB).

Informativa del Cliente:

Su richiesta del Confidi, il Socio è tenuto a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale.

In ogni caso, il Socio è tenuto a comunicare al Confidi, entro 30 giorni, qualsiasi modifica intervenuta nell'impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell'attività, affitto di azienda, vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Socio è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l'escussione della garanzia prestata da Confidi Lazio.

Diritto di Ritenzione:

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte dell'Ente Finanziatore (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), Confidi Lazio ha diritto a compensare il credito a qualunque titolo vantato verso il Socio con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Socio versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o autorizzazione.

Reclami:

Il Socio può presentare reclamo mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: "Ufficio gestione reclami - Confidi Lazio - Via Cornelia, 498 - 00166 - Roma", ovvero, tramite e-mail o PEC all'indirizzo:

legale.antiriciclaggio@confidilazio.it.

L'Intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, o all'Intermediario stesso. A tal proposito l'Intermediario mette a disposizione del Socio, il quale dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti". Qualora, invece, il Socio intende rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con l'Ente Finanziatore, si dà atto che il Foro competente è quello di Roma.

In tal caso, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010 aggiornato al D.L. n. 69/2013 coordinato con la Legge di conversione n. 98/2013, tenuto dal Ministero della Giustizia, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.

LEGENDA	
Confidi	I consorzi e le società cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese.
Ente Finanziatore	Le Banche e gli altri Intermediari Finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso in virtù di una convenzione.
Socio	È l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia sul finanziamento.
PMI (Piccola Media Impresa)	È l'impresa che può chiedere di diventare Socio di Confidi Lazio, secondo i parametri illustrati nel D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.
Offerta fuori sede	Si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del Confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.
Garanzia a prima richiesta	L'Ente Finanziatore può chiedere direttamente al Confidi il pagamento della quota di garanzia, senza la preventiva escussione del Socio inadempiente; la garanzia a prima richiesta rilasciata da Confidi Lazio è conforme ai requisiti generali stabiliti nella Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013.

Importo Massimo Garantito	È la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio Spese di Istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG consente di mettere a confronto varie offerte.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dall'Intermediario non sia superiore.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso d'interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Finanziamenti/Affidamenti BT	Finanziamenti/Affidamenti a breve termine, di durata non superiore a 12/18 mesi.
Finanziamenti M/LT	Finanziamenti a medio lungo termine, di durata superiore a 18 mesi.
Arbitro Bancario e Finanziario	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria/finanziaria.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.

Per presa visione

Luogo e data: _____

Il Titolare/Legale Rappresentante (timbro e firma): _____